



## Ordinanza sulle monete

*Questo testo è una versione prestampata. Fa  
stato la versione pubblicata nella Raccolta  
ufficiale delle leggi federali.*

### (OMon)

Modifica del

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 aprile 2000<sup>1</sup> sulle monete è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 1999<sup>2</sup> sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento,

#### *Art. 6 Ritiro dalla circolazione*

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, danneggiate o messe fuori corso.

<sup>2</sup> Le monete logore e danneggiate sono rimborsate al loro valore nominale.

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera accetta le monete danneggiate soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. si può escludere qualsiasi pericolo per il personale derivante dai lavori eseguiti in relazione all'accettazione e al controllo delle monete;
- b. le monete danneggiate sono prive di sostanze e di materiali estranei;
- c. le monete danneggiate sono singolarmente riconoscibili come monete e possono essere contate meccanicamente.

<sup>4</sup> La Banca nazionale svizzera inoltra le monete che le sono state consegnate e che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3 alla Zecca federale. Quest'ultima

<sup>1</sup> RS 941.101

<sup>2</sup> RS 941.10

provvede a smaltirle correttamente. Chi consegna le monete può chiederne la restituzione a proprie spese.

<sup>5</sup> In caso di sospetto la Zecca federale verifica l'autenticità delle monete consegnate.

<sup>6</sup> Per i lavori straordinari eseguiti in relazione all'accettazione e alla preparazione del controllo delle monete danneggiate, la Banca nazionale svizzera può riscuotere un compenso basato sul tempo impiegato e dedurlo dal valore nominale da rimborsare.

<sup>7</sup> In caso di controversie, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) pronuncia una decisione.

*Art. 7a*            Convenzioni con la Banca nazionale svizzera

<sup>1</sup> Il DFF può concludere convenzioni con la Banca nazionale svizzera al fine di disciplinare la collaborazione e il coordinamento nell'ambito dell'emissione e della circolazione delle monete.

<sup>2</sup> Può delegare all'AFF la conclusione di convenzioni tecnico-amministrative che non implicano importanti oneri finanziari.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr